



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

Regolamento dell'Albo e della Consulta delle Associazioni

Sommario

Articolo 1. Oggetto e finalità	3
TITOLO I – Albo delle Associazioni.....	3
Articolo 2. Albo delle Associazioni	3
Articolo 3. Requisiti per l’iscrizione all’albo	4
Articolo 4. Modalità di iscrizione.....	4
Articolo 5. Termine dell’iscrizione e istruttoria.....	4
Articolo 6. Revisione dell’Albo	5
Articolo 7. Cancellazione dall’Albo.....	5
TITOLO II – Consulta delle Associazioni	5
Articolo 8. Consulta delle Associazioni.....	5
Articolo 9. Funzioni della Consulta delle Associazioni	5
Articolo 10. Organi della Consulta delle Associazioni e durata delle cariche	5
Articolo 11. Assemblea.....	6
Articolo 12. Presidente.....	6
Articolo 13. Vicepresidente.....	7
Articolo 14. Coordinamento.....	7
Articolo 15. Funzionamento degli organi della Consulta	7
Articolo 16. Sede e dotazioni strumentali della Consulta delle Associazioni.....	7
TITOLO III – Disposizioni finali	7
Articolo 17. Trattamento dei dati raccolti.....	7

Articolo 1. Oggetto e finalità

1. Il Comune di Chiusi, come previsto dall'art. 11 dello Statuto Comunale, riconosce e promuove il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale, strumento di rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e delle organizzazioni, quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà di progresso civile ed economico, e ne sostiene l'attività, sia quelle rivolte agli associati che a tutta la collettività.
3. Al fine di agevolare l'individuazione e il riconoscimento degli organi associativi operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematica, oltre che per valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo e per ottimizzare la comunicazione e la collaborazione tra amministrazione comunale e libere forme associative, e nel rispetto di un valore di trasparenza si procede ad istituire l'Albo Comunale delle Associazioni e la Consulta delle Associazioni quale organismo di partecipazione di cui all'art. 12 dello Statuto Comunale. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni costituisce presupposto indispensabile per l'adesione alla Consulta delle associazioni.

TITOLO I – Albo delle Associazioni

Articolo 2. Albo delle Associazioni

1. Il presente titolo disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle associazioni istituito all'art.1.
2. Le organizzazioni associative devono avere sede legale nel territorio comunale, oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale devono svolgere attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita nel territorio comunale.
3. L'iscrizione Albo delle Associazioni non è consentita alle Associazioni sindacali, alle Associazioni politiche, ai partiti o gruppi politici, alle Associazioni aventi finalità economiche e finanziarie, e a qualsiasi altro organismo, anche in forma singola, che persegue finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.
4. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, l'iscrizione nell'Albo comunale può essere condizione preferenziale per:
 - accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto da apposito regolamento comunale;
 - la stipula di convenzioni con l'Amministrazione comunale;
 - l'utilizzo degli immobili, secondo le procedure disciplinate dall'Ente;
 - la concessione del patrocinio e dell'attrezzatura dell'Ente;
5. L'albo è suddiviso in sezioni tematiche che tengono conto delle competenze e dei principi statutari per valorizzarne la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni.
6. Le sezioni tematiche sono le seguenti:
 - a) tutela ambiente e territorio; tutela degli animali;
 - b) istruzione, attività culturali, artistiche e scientifiche;
 - c) sport, tempo libero ed attività giovanili;
 - d) sanità, politiche sociali, handicap, protezione civile;
 - e) attività economiche e turismo;
 - f) impegno civile, diritti umani, immigrazione e pari opportunità;
7. Ciascuna associazione è iscritta ad un unico settore dell'albo sulla base dell'attività prevalentemente svolta.

Articolo 3. Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo delle Associazioni:
 - le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs n. 117 del 3/7/2017 (Codice Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - le Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale(Onlus);
 - le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Onlus a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale, svolgono attività in ambito comunale;
 - le Associazioni sportive dilettantistiche;
 - le Associazioni riconosciute o non riconosciute previste dal Codice Civile.
2. Ai fini dell'iscrizione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - non avere finalità di lucro.
 - perseguano finalità sociali o di pubblico interesse e l'attività svolta non sia contraria ai principi costituzionali, statutari né a quelli contenuti nella normativa vigente.
 - essere caratterizzate da struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione e dalla gratuità delle cariche sociali;
 - essere dotate di atto costitutivo e di statuto;
 - avere sede nel territorio comunale e/o operare in modo effettivo e continuato, secondo quanto previsto all'art. 2 comma 2;

Articolo 4. Modalità di iscrizione

1. Per essere iscritti all'Albo delle Associazioni deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune una domanda di iscrizione, utilizzando il modello predisposto, firmata dal legale rappresentante dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quello che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda. La domanda deve contenere le generalità dell'Associazione e del Rappresentante legale nonché l'indicazione delle aree tematiche proprie dell'Associazione. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
 - copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo;
 - copia del decreto di iscrizione all'Albo/Registro nazionale/Regionale e comunque secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e s.m.i. (se in possesso);
 - relazione sull'attività associativa;
 - elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - copia del documento di riconoscimento del Legale rappresentante in corso di validità;
2. Per le sezioni locali di Associazioni a carattere nazionale/regionale o provinciale è sufficiente la presentazione dell'Atto costitutivo e dell'attestazione della rappresentanza territoriale rilasciata dal Legale rappresentante della medesima associazione.

Articolo 5. Termine dell'iscrizione e istruttoria

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni può essere presentata in qualunque momento.
2. L'iscrizione è disposta con determinazione del servizio Servizi al Cittadino se ricorrono i presupposti previsti dal presente regolamento; con determinazione del servizio Servizi al Cittadino è disposta altresì la cancellazione quando vengono menati i requisiti di iscrizione.
3. Le Associazioni richiedenti l'iscrizione, riconosciute idonee, saranno iscritte in ordine alfabetico in apposito Registro che costituisce l'Albo delle Associazioni. Nel sito istituzionale è dedicata una sezione all'Albo delle Associazioni.

Articolo 6. Revisione dell'Albo

1. Le Associazioni iscritte, in caso di modifica dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione, devono presentare all'Amministrazione comunale apposita comunicazione con allegata la nuova documentazione;
2. L'iscrizione, in assenza di modifiche, viene rinnovata automaticamente ogni anno.

Articolo 7. Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo comunale delle Associazioni può essere disposta:
 - su richiesta del Rappresentante legale dell'Associazione, con allegato il verbale dell'organo di amministrazione;
 - d'ufficio in caso di perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione.
2. La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di 30 giorni dalla determinazione di cancellazione.
3. In caso di rapporti convenzionali in essere l'eventuale richiesta di cancellazione dall'Albo sarà possibile al termine della convenzione stessa.

TITOLO II – Consulta delle Associazioni

Articolo 8. Consulta delle Associazioni

1. La Consulta delle Associazioni, istituita all'art. 1 del presente regolamento, è disciplinata dal presente titolo che ne definisce le funzioni, gli organi e le modalità di funzionamento.
2. La Consulta delle Associazioni è costituita dalle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni.
3. La Consulta delle Associazioni è un organismo di partecipazione che si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) Assicurare un rapporto stabile tra Amministrazione comunale e le associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni;
 - b) Concorrere a promuovere una lettura puntuale dello stato del territorio e della comunità locale finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare e proporre eventuali interventi a tal fine necessari;
 - c) Promuovere il coordinamento e le forme di partecipazione attiva nei processi decisionali dell'amministrazione;
 - d) Favorire la sensibilizzazione e la diffusione dell'informazione sulle attività condivise con l'Amministrazione comunale nella società civile.

Articolo 9. Funzioni della Consulta delle Associazioni

1. La Consulta Comunale esercita le funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta Comunale di seguito indicare:
 - a) La Consulta raccoglie e inoltra proposte alla Giunta Comunale per gli ambiti e le materie attinenti all'operato delle associazioni in sede di programmazione annuale.
 - b) Può essere consultata sugli atti di programmazione locale di settore e i regolamenti comunali pertinenti per materia. Il parere non è vincolato.
 - c) E' consultata nella fase di predisposizione del bilancio di previsione annuale nelle funzioni attinenti alle materie della Consulta. Il parere non è vincolante.
 - d) Promuove e coordina iniziative per la valorizzazione dell'associazionismo.

Articolo 10. Organi della Consulta delle Associazioni e durata delle cariche

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente, Vicepresidente, Coordinamento. Gli organi esecutivi della Consulta (Presidente e Vicepresidente) restano in carica 3 anni. Le cariche sono gratuite.

Articolo 11. Assemblea

1. Le funzioni della Consulta sono svolte attraverso il suo organo plenario, l'Assemblea, che è formata dalle associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni di cui al Titolo I del presente Regolamento. Tutte le associazioni iscritte al Registro fanno parte di diritto dell'Assemblea delle associazioni salvo esplicita rinuncia scritta o mancata designazione di cui al successivo comma.
2. Ogni associazione che ne ha diritto nomina un proprio rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente che interviene in caso d'impedimento del primo, delegato a rappresentarla alle riunioni dell'Assemblea. In caso di impedimento di entrambi l'associazione può essere rappresentata da altro cittadino munito di delega scritta.
3. Nell'ambito dell'Assemblea ogni associazione che ne ha diritto dispone di un solo voto per concorrere alla formazione degli orientamenti e delle decisioni dell'Assemblea stessa.
4. L'Assemblea si riunisce almeno 3 volte l'anno ed è comunque convocata dal Presidente nei seguenti casi:
 - di propria iniziativa, qualora ne ravvisi la necessità;
 - su richiesta di almeno 1/5 dei componenti;
 - su richiesta del Sindaco.
5. La lettera di convocazione è inviata telematicamente, deve indicare il luogo, l'ora della convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno e deve pervenire ai membri dell'Assemblea almeno 5 giorni prima dello svolgimento.
6. Il Presidente, entro 5 giorni dall'insediamento dell'Assemblea, designa un segretario con funzioni verbalizzanti.
7. I membri dell'Assemblea sono tenuti a garantire la propria presenza alle riunioni ed il funzionamento della Consulta stessa. Le assenze o gli impedimenti allo svolgimento dei compiti assegnati devono essere comunicati tempestivamente al Presidente.
8. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il Presidente può inviare un richiamo formale all'associazione. In caso di mancata risposta o di reiterazione delle assenze, dispone la decadenza dell'associazione da componente della Consulta, fino alla scadenza del suo mandato.
9. Contro tale provvedimento l'associazione in causa può chiedere il pronunciamento formale dell'Assemblea.
10. Alle riunioni della Consulta partecipano su invito, senza diritto di voto, il Sindaco o suo/a delegato/a e l'Assessore competente per la trattazione delle questioni all'Od.G. dell'assemblea.
11. Ai lavori dell'assemblea possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, esperti e/o rappresentanti di enti e istituzioni.
12. La Consulta costituisce tre gruppi di lavoro permanenti nei seguenti ambiti di attività:
 - Sportivo e del tempo libero;
 - Sociale e sanitario;
 - Culturale.
13. Ogni gruppo di lavoro elegge un proprio coordinatore. In funzione degli obiettivi da raggiungere e delle iniziative da realizzare i gruppi di lavoro si possono relazionare con l'Amministrazione comunale e con altri soggetti esterni.
14. La Consulta può stabilire di costituire altri gruppi di lavoro.

Articolo 12. Presidente

1. Il Presidente della Consulta viene eletto dall'Assemblea tra i suoi membri, con voto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti, nel corso della prima seduta, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Le auto-candidature alla carica di Presidente sono proposte dalle associazioni della Consulta Comunale entro il 5° giorno antecedente la data stabilita per la prima seduta, dandone comunicazione al competente ufficio dell'amministrazione comunale.
2. Il Presidente ha le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta la Consulta nei rapporti interni ed esterni;

- b) convoca e coordina i lavori della Consulta, assicurando la massima partecipazione e la più ampia espressione degli orientamenti;
- c) dà attuazione agli atti demandategli dall'Assemblea;
- d) raccoglie e rappresenta le istanze dell'Assemblea e le esigenze delle associazioni;

Articolo 13. Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea tra i suoi membri nel corso della prima convocazione utile, con voto a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti. Le auto-candidature alla carica di Vicepresidente, che possono coincidere con quelle presentate in ordine all'elezione del Presidente, sono proposte dalle associazioni della Consulta prima delle operazioni di voto. Il Presidente ed il Vicepresidente devono essere espressione di diversi ambiti di attività rappresentate nella Consulta.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

Articolo 14. Coordinamento

1. Il coordinamento è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri dell'Assemblea in rappresentanza delle varie sezioni tematiche. I tre membri sono nominati dal Presidente.
2. Il coordinamento coadiuva il Presidente nelle attività di gestione della Consulta e nel dare attuazione ai programmi e indirizzi della Assemblea.

Articolo 15. Funzionamento degli organi della Consulta

1. I membri della Consulta prestano gratuitamente la propria opera.
2. La seduta dell'Assemblea è valida quando è presente almeno un quinto dei suoi componenti.
3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità risulta dirimente il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
4. Per dimissioni volontarie o per fondati e comprovati motivi, il Presidente ed il Vicepresidente possono essere sostituiti prima della scadenza.

Articolo 16. Sede e dotazioni strumentali della Consulta delle Associazioni

1. La Consulta Comunale ha sede presso il Palazzo Comunale. Per la propria attività la Consulta utilizza i locali e la dotazione strumentale messa gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione.
2. La Consulta può avvalersi del supporto del servizio Servizi al Cittadino, ufficio Cultura, per le attività di segreteria.

TITOLO III – Disposizioni finali

Articolo 17. Trattamento dei dati raccolti

1. La diffusione e la pubblicazione dei dati raccolti nell'applicazione del presente regolamento è attuata nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
2. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente regolamento sono individuati dalla disciplina adottata dall'Amministrazione Comunale in materia di privacy.